



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|--------------|---|
| (RM) MASSERA | Presidente |
| (RM) SIRENA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) RUPERTO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CHERTI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SAVERIO RUPERTO

Nella seduta del 25/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 1.352,72, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 20.01.2010, oltre spese legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha affermato che le commissioni spettanti al collocatore fuori sede hanno natura up-front, come risulta dalla descrizione dell'attività contenuta nel contratto. In ogni caso, al fine di transigere la controversia, la resistente si è dichiarata disponibile ad offrire al ricorrente la somma di euro 297,13 a titolo di commissioni non maturate (oltre all'importo di euro 232,24 a titolo di oneri assicurativi).

DIRITTO

Il Collegio ricorda, anzitutto, il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di



intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso in linea generale occorre notare, con particolare riguardo al caso di specie, come la descrizione contrattuale delle attività remunerate dagli oneri applicati imponga di esaminare se detta distinzione è sufficiente a consentire di separare gli oneri recurring (riferibili all'intera durata del rapporto giuridico e, dunque, suscettibili di ripetizione in caso di estinzione anticipata) dalle voci di costo di natura up-front (non rimborsabili in quanto afferenti alla sola fase di conclusione del contratto di finanziamento).

Ebbene, osserva il Collegio che, per un verso, vanno considerate recurring le commissioni dell'intermediario mutuante, poiché riferite, in maniera indistinta, tanto alla fase di conclusione quanto a quella di esecuzione del contratto (cfr. punto a1) delle condizioni di contratto).

Diversamente, hanno natura up-front le spese di rivalsa degli oneri erariali e di esecuzione del servizio, nonché le commissioni in favore dell'agente.

Quanto agli oneri di assicurazione, stante la mancata produzione agli atti del procedimento di qualsivoglia evidenza di criteri alternativi e convenzionali di calcolo dell'importo da retrocedere in caso di estinzione anticipata, occorre provvedere alla relativa liquidazione secondo il ricordato criterio *pro rata temporis secco*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle anzidette voci di costo nei limiti di cui s'è detto, si conclude che le richieste della cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

| rate pagate | 61 | rate residue | 35 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|---------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| Commissioni dell'intermediario mutuante | | | | 1.006,98 | 367,13 | 140,00 | 227,13 |
| Oneri assicurativi | | | | 860,16 | 313,60 | | 313,60 |
| Totale | | | | | | | 540,73 |

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 540,73 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA